



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale "Via Poseidone"
RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 – 00133 Roma C.F. 97713330583
Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724
E-mail: rmic8fb007@istruzione.it – SitoWeb: www.icviaposeidone.edu.it
Distretto XVI – Ambito 4



Revisione del REGOLAMENTO D ' I S T I T U T O recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell'Istituzione Scolastica. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri e all'autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione del Ministero della Salute.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 58 del 17/07/2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto delibera nr. 23 del 09/01/2019 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 29 ottobre 2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della

diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, allievi, allieve, bambini, bambine, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente dell'I.C. via Poseidone.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Dr. Amalio Rosati.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti, per gli allievi e le allieve con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale il presente Regolamento di Istituto per darne la massima informazione e diffusione tra tutti i membri della comunità scolastica e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di sua competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) Sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

- c) Garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone, compresi corridoi, atri, ecc.;
- d) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti, degli alunni e delle alunne, dei bambini e delle bambine.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "**pulizia**" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "**sanificazione**" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite **droplets**, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplets possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "**contatto stretto con un caso di COVID-19**" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.

In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire

- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;

- Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “**quarantena**” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “**isolamento fiduciario**” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, allievi e allieve, bambini e bambine, componenti del nucleo familiare degli stessi) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale e la cartellonistica;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, palestra, mensa e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato (es. durante la pausa di socializzazione e/o tempo in mensa).

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, allievi e allieve, bambini e bambine, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente

la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'entrata a scuola avviene secondo l'orario scaglionato indicato attraverso circolare appositamente pubblicata sul sito web dell'Istituzione scolastica www.icviaposeidone.edu.it. Sono consentiti flussi di 60 studenti/allievi al minuto per una porta di entrata di almeno 1,20 metri. Ciascuno studente/allievo, durante l'entrata e l'uscita, seguirà le istruzioni fornite dal personale collaboratore scolastico e dai docenti, nonché osserverà la segnaletica presente. Anche in questa fase, gli studenti avranno cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e di indossare correttamente la mascherina (in attesa parere documento CTS fine agosto/inizio settembre).

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è severamente vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C, o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

4. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti, allievi e allieve, bambini e bambine, e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (rmic8fb007@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

5. È istituito e tenuto presso le reception delle quattro sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, allievi e allieve, bambini e bambine, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- Di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di

informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- Di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- Di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- Di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- Di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo elettronico senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti, allievi e allieve, bambini e bambine e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di I grado, gli allievi e le allieve della scuola primaria sono chiamati ad esercitare senso di responsabilità opportunamente e costantemente supportati dalle rispettive famiglie di appartenenza, dai docenti e dal personale Ata, partecipando così allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Anche i bambini della scuola dell'infanzia andranno, nell'assoluto rispetto dell'età, opportunamente sensibilizzati e sostenuti costantemente dalle famiglie di appartenenza, dalle insegnanti e dal personale collaboratore scolastico a mettere in atto ogni comportamento adeguato alla prevenzione e alla diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti, gli allievi e le allieve, devono prestare la massima attenzione, nei limiti del possibile e comunque, nel rispetto della fascia d'età d'appartenenza, al proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata scolastica, ovvero per tutto il tempo

di permanenza a scuola. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti, degli allievi e delle allieve, dei bambini e delle bambine, sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato, e comunque fino all'emanazione di nuove disposizioni normative. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti, degli allievi e delle allieve, dei bambini e delle bambine avvertano o manifestino sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra di fiducia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti, degli allievi e delle allieve, dei bambini e delle bambine in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia/pediatra, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede principale di via Poseidone 66 e le sedi Succursali di via Poseidone 39, via di Torrenova 24 e via del Torraccio di Torrenova 50. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica o spazio didattico. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule / spazi didattici al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale e cartellonistica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti, gli allievi e le allieve, i bambini e le bambine delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire assolutamente senza attardarsi nei luoghi di

transito (corridoi, scale, sala docenti, ecc.).

4. Alle studentesse e agli studenti, agli allievi e alle allieve, ai bambini e alle bambine è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, come ad esempio:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore, sempre nel numero di uno alla volta;
- E' severamente vietato per gli studenti recarsi ai distributori automatici di alimenti e bevande fredde/calde, pertanto si invitano i docenti a vigilare scrupolosamente su tale norma.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno di ciascuna classe assegnata, gli studenti, gli allievi e i bambini resteranno nell'aula loro assegnata al loro posto, sotto la vigilanza degli insegnanti, sarà fatto obbligo di indossare la mascherina in tutti i casi in cui non si potrà rispettare la distanza di un metro. È consentito togliere la mascherina restando seduti al posto assegnato per consumare la merenda o per bere, e per seguire le attività didattiche. A tal proposito si precisa che gli studenti, gli allievi e i bambini non potranno assolutamente scambiarsi nel corso della ricreazione cibo e/o bevande, né condividere bottigliette, bicchieri, borracce, ecc.

6. E' fatto assoluto divieto agli studenti, allievi e bambini dell'I.C. via Poseidone scambiarsi materiali scolastici, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, penne, matite, pennarelli, fogli, libri, quaderni, giochi, costruzioni, plastilina, pongo, strumenti musicali (pianole, chitarre, flauti...) ecc.; ciascuno utilizzerà il proprio materiale, si precisa altresì che tale materiale non potrà rimanere a scuola, ma sarà portato da casa e custodito autonomamente nel proprio zaino. Quest'ultimo andrà appeso alla spalliera della propria sedia ed eventuali indumenti tolti in classe, come giacche, maglie, giubbotti ecc., andranno custoditi in una busta portata da casa e usata solo a tale scopo, poiché è risaputo che gli indumenti sono un evidente veicolo di trasmissione di eventuali agenti batterici e virus.

7. Per i bambini della scuola dell'Infanzia è fatto assoluto divieto portare da casa e utilizzare giochi di qualsiasi forma e/o natura; né fare uso di asciugamani, tovagliette personali, ecc. che non siano assolutamente monouso e debitamente sigillati.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito in modalità scaglionata dalle ore **07:55 alle 08.10 agli studenti della scuola secondaria di I grado**. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola

debitamente assegnate a ciascuna classe, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. E' fatto assoluto divieto agli accompagnatori degli stessi accedere nelle pertinenze interne degli edifici scolastici al fine di evitare assembramenti. Si sottolinea il rispetto degli orari di ingresso e di uscita, perché non sarà consentito l'ingresso in ritardo, ma solo all'inizio dell'ora di lezione successiva; pertanto della sorveglianza degli studenti e delle studentesse ritardatari saranno responsabili i genitori o chi esercita la potestà genitoriale.

Agli allievi e alle allieve della scuola primaria l'ingresso scaglionato agli edifici scolastici è consentito in modalità scaglionata dalle **ore 08:00 alle ore 08:25**. In caso di arrivo in anticipo, gli allievi e le allieve devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola debitamente assegnate a ciascuna classe, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. E' fatto assoluto divieto agli accompagnatori degli stessi accedere nelle pertinenze interne degli edifici scolastici al fine di evitare assembramenti, lasciando gli allievi alla soglia del cancello principale, dove saranno accolti e sorvegliati dal personale scolastico. Si sottolinea il rispetto degli orari di ingresso e di uscita, perché non sarà consentito l'ingresso in ritardo, ma solo all'inizio dell'ora di lezione successiva; pertanto della sorveglianza degli allievi e delle allieve ritardatari saranno responsabili i genitori o chi esercita la potestà genitoriale.

Agli bambini della scuola dell'infanzia l'ingresso sarà consentito scaglionato per i plessi ex "Peter Pan" e ex "A. Crupi" **dalle 08:00 alle 09:00**; in caso di arrivo in anticipo, bambini e genitori devono attendere l'orario comunicato per l'ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina all'interno delle pertinenze della scuola come giardini, cortili, sia negli spazi antistanti evitando assembramenti. Altresì è fatto assoluto divieto agli accompagnatori degli stessi bambini accedere nelle pertinenze interne degli edifici scolastici, se non per il tempo strettamente necessario a consegnare il proprio figlio/a alla vigilanze dell'insegnate in servizio al fine di evitare assembramenti. Si sottolinea il rispetto degli orari di ingresso e di uscita, perché non sarà consentito l'ingresso in ritardo, ma solo all'inizio dell'ora successiva; pertanto, della sorveglianza dei bambini saranno responsabili i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale. Per i bambini del plesso ex "Chico Mendez" gli ingressi saranno scaglionati in due fasce orarie, che saranno debitamente comunicate dalle insegnate di ciascuna sezione, ovvero **dalle ore 08.00 alle 08:30** e dalle ore **08:35 alle 09.05**. Altresì è fatto assoluto divieto agli accompagnatori degli stessi bambini accedere nelle pertinenze interne degli edifici scolastici, se non per il tempo strettamente necessario a consegnare il proprio figlio/a alla vigilanze dell'insegnate in servizio al fine di evitare assembramenti. Si sottolinea il rispetto degli orari di ingresso e di uscita, perché non sarà consentito l'ingresso in ritardo, ma solo all'inizio dell'ora successiva; pertanto della sorveglianza dei bambini saranno responsabili i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti della secondaria di I grado e gli allievi e le allieve della scuola primaria devono raggiungere le aule didattiche loro assegnate accolti dai rispettivi insegnanti della prima ora di lezione, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici e negli spazi comuni interni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti della secondaria di I

grado e gli allievi e le allieve della scuola primaria prendono posto al proprio banco e solo dopo che il docente in servizio abbia appurato l'effettivo distanziamento di 1 metro dalle rime buccali tra gli studenti sarà consentito togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e di uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto se non previa autorizzazione del docente.

4. A partire dalla campanella di ingresso tutto il personale scolastico in servizio è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti della secondaria di I grado e gli allievi e le allieve della scuola primaria dovranno essere presenti alle ore 07:50 (i docenti scuola sec. di I grado), e alle ore 07:55 i docenti della scuola primaria e dell'infanzia. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle postazioni assegnate per l'accoglienza degli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni come previsto dal vigente CCNL 2016/2018.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti della scuola sec. di I grado devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su due turni scanditi dal primo suono della campana e a distanza di 5 minuti scandito dal suono di 2 squilli per il secondo scaglione.

6. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico (collaboratori scolastici e docenti) è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso delle automobili nei parcheggi interni delle quattro sedi dell'Istituto è consentito solo al personale: Assistente Amministrativo, collaboratori scolastici in servizio nella sola I ora di lezione, al DSGA, al I e al II collaboratore del D.S., ai Responsabili di plesso e al Dirigente Scolastico, e comunque entro e non oltre le ore 07:40 per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, degli allievi e delle allieve, dei bambini e delle bambine dell'I.C. via Poseidone in piena sicurezza. Il personale scolastico in servizio dalla prima ora di lezione è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità della scuola.

2. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti, gli allievi e le allieve, i bambini abbiano lasciato le pertinenze dell'Istituto.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e resa nota dall'RSPP Dr. Amalio Rosati. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti, gli allievi e le allieve e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro dalle rime buccali tra gli studenti e di 2 metri dalla postazione del docente nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione

previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, il pc e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti e gli allievi e le allieve se non debitamente munito di mascherina e aver disinfettato le mani col gel igienizzante.

5. Nel corso delle attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti, gli allievi e le allieve possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti, le allieve e gli allievi, possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali saranno svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

In coerenza con il documento tecnico approvato nella seduta n. 82 del 28/5/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22/6/2020 ed allegati al Piano scuola 2020-21 – DM 30/2020, si precisa che il CTS ribadisce che l'eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l'uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all'esito dell'analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell'ultima settimana del mese di agosto p.v inizi settembre. Di conseguenza tutti gli studenti **dai sei ai tredici anni** dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione in tutti i casi indicati nel presente regolamento.

6. Nel caso in cui una sola studentessa o alunna alla volta, o un solo studente o alunno alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica (cattedra e/o postazione del docente), o abbiano ottenuto il permesso dal docente di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa, allieva o lo studente, allievo, può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, dell'alunno o dell'alunna, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano ma conservata in apposita bustina di plastica trasparente portata da casa.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, o dell'allievi, le studentesse e gli studenti, le allieve e gli allievi le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti, le allieve e gli allievi sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti della scuola sec. di I grado incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Nella scuola primaria e dell'infanzia tale operazione verrà svolta dal docente di classe.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti, le allieve e gli allievi e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. Tali operazioni saranno perentoriamente sorvegliate dai collaboratori scolastici in servizio sui vari piani.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti, degli allievi e delle allieve e dei bambini ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. Si fa altresì presente che **le riunioni del Collegio dei Docenti avvengano fino a cessazione dell'emergenza da Covid-19 da remoto.**

2. Durante le riunioni in presenza (Consigli di classe, interclasse, intersezione, riunione di dipartimento, di staff, ecc.) gli astanti potranno togliere la mascherina purché sia rispettato perentoriamente il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. Qualora se ne ravvisasse la necessità per motivi di sicurezza e di contenimento, lo svolgimento delle riunioni di cui sopra avverrà in videoconferenza su piattaforma Google-Meet. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali da remoto (a cui si rimanda).

4. Il ricevimento delle famiglie avverrà esclusivamente da remoto (fino alla cessazione dello stato di emergenza), solo nei casi ritenuti *urgenti e improcrastinabili*, previo appuntamento richiesto telefonicamente o a mezzo mail con o dal genitore o l'esercente la potestà genitoriale, verranno ricevuti a scuola.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti, gli allievi e le allieve, i bambini e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti, allievi e allieve e ai bambini non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, giochi, ecc.), né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici come cellulari, cuffiette, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti, gli allievi e le allieve valutino attentamente quali materiali didattici, **dispositivi elettronici autorizzati ai fini didattici** e altri effetti personali portare giornalmente a scuola col debito controllo delle famiglie di appartenenza a casa.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (atrii, corridoi, palestre, ecc.).

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi stretti collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, un allievo o un'allieva, un bambino o una bambina, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, un allievo o un'allieva, un bambino o una bambina, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per il tempestivo ritorno a casa. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo, del Secondo collaboratore del Dirigente scolastico, e dei Responsabili dei plessi ex "A. Crupi" e ex "Peter Pan" individuati come referenti Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di

prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti, degli allievi e delle allieve, dei bambini fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Aspettiamo indicazioni dal MI su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa.

2. Per studentesse e studenti, allievi e allieve, bambini fragili si intendono i soggetti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tempestivamente tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 17. Ricevimento degli utenti esterni/interni all'Istituzione scolastica presso gli uffici di segreteria

1. Il ricevimento al pubblico degli utenti esterni presso gli uffici della segreteria didattica sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza, onde evitare assembramenti e afflusso massivo di persone negli edifici dell'Istituzione scolastica, pertanto, l'ordinaria attività di informazioni/istanze avverrà attraverso la mail istituzionale, rmic8fb007@istruzione.it, o a mezzo telefono. Solo in casi urgenti, comprovati e improrogabili e dietro appuntamento concordato con gli uffici di segreteria si potrà essere ricevuti.

2. Per il personale della scuola l'accesso agli uffici di segreteria, ovvero della didattica e del personale, devono essere ridotti al minimo e solo dietro appuntamento concordato preventivamente con gli assistenti amministrativi dei settori di cui sopra a mezzo mail o telefono, evitando così assembramenti.

Allegati al presente Regolamento

1. Appendice con regole anti-covid Prontuari per docenti, personale Ata e famiglie
2. Regolamento di esafety per l'uso di dispositivi digitali.

Roma lì 08/09/2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 08/09/2020 con delibera nr. 8.

F.to* Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annalisa Laudando

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*